COMUNE DI ELINI

Provincia dell'Ogliastra

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 9 del 29.04.2016

Oggetto: **Agenda Digitale della Sardegna - Progetto per la realizzazione di infrastrutture per la Banda Ultra Larga nelle aree rurali a fallimento di mercato - Approvazione schema di convenzione**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17,00** nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione** in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	*ASSENTE*
DEIANA ROSALBA	SINDACO	**X**	
FOIS DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	**X**	
LANCIONI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	**X**	
MURINO GIORGIO VIRGINIO	CONSIGLIERE COMUNALE	**X**	
OLIANAS ANGELO GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	**X**	
ORRÙ IRENE	CONSIGLIERE COMUNALE	**X**	
PILI CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	**X**	
PILI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE		**X**
SULIS ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE		**X**
USAI SIMONETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	**X**	
CONSIGLIERI: Assegnati: 10 - In carica: 10 - Presenti n. 8		**- Assenti n. 2**	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- presiede il Signor **Rosalba Deiana** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **Maria Grazia Mulas** nella sua qualità di Segretario Comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

[X] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

[ ] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **Che** nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree rurali C e D della Sardegna, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/6 del 30 giugno 2015;
- **Che** in data 22 dicembre 2015, la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico hanno sottoscritto un Addendum all'Accordo di Programma sopra citato, al fine di estendere l'intervento a ulteriori 27 comuni classificati come aree rurali C e D, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/4 del 16 dicembre 2015;
- **Che** l'intervento in oggetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e 2014/2020, attraverso il cofinanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- **Che** l'intervento è volto alla costruzione di una infrastruttura pubblica, costituita da una rete di telecomunicazioni in fibra ottica, necessaria per lo sviluppo dei servizi di connettività a banda ultra larga per cittadini, imprese e per gli uffici pubblici, nei territori dei Comuni interessati; in particolare l'infrastruttura è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di soggetto finanziatore e beneficiario dell'opera;
- **Che** le Deliberazioni sopra citate individuano nella Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione il soggetto responsabile del coordinamento dell'intervento;
- **Che** nelle date del 30 luglio 2015 del 24 dicembre 2015 sono state sottoscritte le Convenzioni operative previste dal sopra citato Accordo di programma e relativo addendum, con le quali sono individuati i Comuni oggetto d'intervento e le modalità di attuazione;
- **Che** l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio

  2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,

  sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- **Che** il Comune di Elini è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio

2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

VISTO lo schema di convenzione, tra Comune, Regione e la Infratel Italia S.p.a. soc. in house del Ministero dello Sviluppo Economico;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 " Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;

Effettuate le operazioni di voto;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di convenzione allegata alla presente proposta di deliberazione, tra Comune di Elini, Regione Sardegna e Infratel S.p.a., al fine di favorire la realizzazione dell'infrastruttura di Banda Ultra Larga nel territorio comune;
- di dare atto che gli impegni di cui sopra con comportano alcun impegno di spesa e che tutta l'opera di realizzazione e gestione dell'infrastruttura, è totalmente a carico della Regione Sardegna;
- di incaricare il Responsabile del Servizio all'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari;

Dopo di che, con separata votazione, dal seguente esito:

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di trasmettere gli atti alla Regione Autonoma della Sardegna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ROSALBA DEIANA	F.TO MARIA GRAZIA MULAS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosalba Deiana

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Priva di rilevanza contabile

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

☐ - è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ (n° **0** reg);

☐ - che, contestualmente all'affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari (prot. n° **0** del _____);

Elini, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Grazia Mulas

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione ***è divenuta esecutiva il 29/04/2016***

☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

☒ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ - perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n°_____ del_____(art. 33 della L. R. 38/94);

☐ - che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ _____ in data _____: per_____

Elini, lì 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Grazia Mulas

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, lì 30/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Grazia Mulas

Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Autonoma della Sardegna, Infratel Italia S.p.A. ed il Comune di

tra le parti

Regione Autonoma della Sardegna (di seguito "la Regione"), codice fiscale n. 80002870923, rappresentata in questo atto dal Direttore della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, Ing. Antonello Pellegrino, nato a Imperia il 9/12/1960, CF PLLNNL60T09E290B,

Comune di _____ (di seguito "il Comune"),

Codice fiscale _____,

rappresentato in quest'atto da

nato a _____, il _____ ,

CF _____

in qualità di _____

(area/ufficio) _____ ,

Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE"), codice fiscale 80230390587, rappresentato in quest'atto dal dott. Antonio Lirosi, nato a Polistena (RC) il 4/12/1960, CF LRSNTN60T04G791N, Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali,

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da Salvatore Lombardo, nato a Catania il 12/1/1967, CF LMBSVT67A12C351C, Amministratore Delegato pro tempore della società,

PREMESSO

- che in data 9 luglio 2015, nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga

FACSIMILE

nelle aree rurali C e D della Sardegna, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/6 del 30 giugno 2015;

- che in data 22 dicembre 2015 la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico hanno sottoscritto un Addendum all'Accordo di Programma sopra citato, al fine di estendere l'intervento a ulteriori 27 comuni classificati come aree rurali C e D, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/4 del 16 dicembre 2015;
- che l'intervento in oggetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e 2014/2020, attraverso il cofinanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- che l'intervento è volto alla costruzione di una infrastruttura pubblica, costituita da una rete di telecomunicazioni in fibra ottica, necessaria per lo sviluppo dei servizi di connettività a banda ultra larga per cittadini, imprese e per gli uffici pubblici, nei territori dei Comuni interessati; in particolare l'infrastruttura è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di soggetto finanziatore e beneficiario dell'opera;
- che le Deliberazioni sopra citate individuano nella Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione il soggetto responsabile del coordinamento dell'intervento;
- che nelle date del 30 luglio 2015 del 24 dicembre 2015 sono state sottoscritte le Convenzioni operative previste dal sopra citato Accordo di programma e relativo addendum, con le quali sono individuati i Comuni oggetto d'intervento e le modalità di attuazione;
- che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- che Infratel Italia è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 il documento che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati

dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e

Competitività;

- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- che è attualmente in vigore il decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 di attuazione della direttiva 2014/61/UE del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014, recante "Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità";
- che, in particolare, il decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
- che lo stesso decreto legislativo prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";
- che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";
- che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI"";
- che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]";
- che il Comune è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei

procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità

al Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

- che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;

tutto ciò premesso

il MISE, la Regione, Infratel Italia e il Comune definiscono in questo atto i criteri di intervento ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree rurali C e D della Sardegna, al fine di favorire la riduzione di tempi e costi degli interventi volti a realizzare le reti ci comunicazione elettronica in banda ultra larga nel territorio del Comune tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Obiettivi

L'intervento è volto alla costruzione di una infrastruttura pubblica, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, costituita da una rete di telecomunicazioni in fibra ottica, necessaria per lo sviluppo dei servizi di connettività a banda ultra larga per cittadini, imprese e per gli uffici pubblici, nei territori dei Comuni interessati.

Le parti con il presente documento definiscono le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete di telecomunicazioni, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio del Comune tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- **Strada Comunale**: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- **Infrastruttura**: cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.

- **Rete di Telecomunicazioni**: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- **Cavo**: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- **Tubazioni**: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- **Shelter**: Modulo prefabbricato atto ad ospitare i telai ottici di terminazione delle fibre e gli apparati attivi.
- **Manutenzione**: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- **Convenzione**: presente atto, che disciplina i rapporti tra MISE, Regione, Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- **Infratel**: Infratel Italia e/o soggetti terzi a cui sono affidati lavori o servizi da Infratel/MISE.

3 Ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune, la Regione il MISE ed Infratel per la costruzione delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

4 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione:

Infratel si impegna

1) ad attuare sul territorio del Comune l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
2) a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
   - istanza;
   - relazione tecnica redatta dal progettista;
   - corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
   - planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo

3) a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;

4) a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;

5) a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;

6) fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;

7) a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;

8) ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

9) a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

La Regione Autonoma della Sardegna

1) si impegna a realizzare sul territorio del Comune l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga attraverso il finanziamento dell'opera e mediante l'Accordo di programma tra Regione e MISE di cui in premessa;

2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

3) si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di passaggio delle reti di telecomunicazione di proprietà regionale;

4) si impegna a ricercare, anche nell'ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il Mise di cui in premessa le opportune forme di risoluzione delle controversie, anche ove applicabile, ai sensi delle previsioni di cui decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, che dovessero sorgere a seguito delle segnalazioni di difformità di cui ai punti precedenti;

5) si impegna ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, con le informazioni provenienti dagli Enti del territorio sardo.

Il Comune

1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

3) si impegna a lasciare indenne l'operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, a copertura di tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;

5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 e dal decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;

8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando

le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

9) si impegna a fornire a titolo gratuito a Infratel il diritto d'uso su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 133/2008;

10) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno *shelter* o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni alla Regione;

11) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo n. 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/UE, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.

5 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

1. Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, Infratel dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

6 Proprietà e manutenzione della struttura

1. L'infrastruttura telematica oggetto del presente Accordo è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, che finanzia l'opera. La Regione garantirà la manutenzione della stessa nelle forme previste dalla normativa vigente. Per tutte le attività di manutenzione, ovvero di estensione, che necessiteranno di interventi sulle strade di competenza comunale saranno seguite le procedure previste per legge. L'intervento pubblico oggetto del presente accordo quadro è regolamentato dall'art. 34 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii..
2. S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
   i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
   ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
3. Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

7 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio, informerà la Regione che assumerà i necessari provvedimenti

(eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

8 Durata della convenzione

Le modalità di cooperazione per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

9 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

1. Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

10 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Data

Per il **Comune**

Firmato digitalmente

Per la **Regione Autonoma della Sardegna**
Antonello Pellegrino
Firmato digitalmente

Per il **Ministero dello sviluppo economico**
Antonio Lirosi
Firmato digitalmente

Per **Infratel Italia**
Salvatore Lombardo
Firmato digitalmente